



PROVINCIA  
DI TERAMO

## **Disciplina delle attribuzioni e delle funzioni del IX Settore - Avvocatura provinciale**

Approvato con delibera G.P. n. 397 del 26.07.2005

## Indice

Art. 1	
Oggetto della disciplina.....	3
Art. 2	
Funzioni contenziose.....	3
Art. 3	
Ulteriori funzioni.....	3
Art. 4	
Rapporti con gli organi ed uffici dell'Ente.....	5
Art. 5	
Composizione e funzionamento dell'Avvocatura provinciale.....	5
Art. 6	
Pratica forense presso l'Avvocatura provinciale.....	6
Art. 7	
Compensi.....	6
Art. 8	
Norma finale.....	8

**Art. 1**  
**Oggetto della disciplina**

1. Il presente atto disciplina le attribuzioni e le funzioni del IX Settore – Avvocatura provinciale.
2. La determinazione e la consistenza complessiva della dotazione organica del Settore, lo status del personale ad esso preposto nonché i procedimenti di selezione per l'accesso agli uffici e le modalità di conferimento della titolarità degli stessi, sono disciplinati con separati atti.

**Art. 2**  
**Funzioni contenziose**

1. L'Avvocatura provinciale provvede, previo formale incarico conferito secondo il vigente Statuto provinciale, alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Amministrazione in sede giudiziale mediante la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza della Provincia di Teramo in ogni grado di giudizio innanzi a tutti gli organi giurisdizionali nonché innanzi ai collegi arbitrali.
2. Compete all'Avvocatura provinciale nelle cause attive o passive concernenti la Provincia di Teramo l'adozione di ogni atto od iniziativa nell'interesse dell'Ente che si ritenga necessario ed opportuno per il buon esito del giudizio.
3. All'Avvocatura provinciale può essere demandata, previa stipula di apposita convenzione e nel rispetto dell'ordinamento professionale, la eventuale prestazione delle attività di rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio in favore di altri enti locali e soggetti pubblici, nonché a società miste nelle quali la Provincia di Teramo abbia una partecipazione.

**Art. 3**  
**Ulteriori funzioni**

1. L'Avvocatura provinciale provvede alle attività di consulenza e alla formulazione di ogni altro parere su richiesta del Presidente della Provincia, del Presidente del Consiglio, degli Assessori, del Direttore Generale e dei Dirigenti.
2. All'Avvocatura provinciale può essere demandata, previa stipula di apposita convenzione e nel rispetto dell'ordinamento professionale, la eventuale prestazione delle

attività di consulenza mediante la formulazione di pareri e l'ausilio nella redazione di provvedimenti connotati da peculiare complessità, ad altri enti locali e soggetti pubblici, nonché a società miste nelle quali la Provincia di Teramo abbia una partecipazione.

3. La richiesta di parere dovrà contenere specifica indicazione dei quesiti da sottoporre all'esame dell'Avvocatura e dovrà essere corredata dalla relazione descrittiva e dalla documentazione sulla fattispecie in questione.

4. L'Avvocatura provinciale provvederà, compatibilmente con gli altri termini prescritti per l'adempimento delle funzioni contenziose, a formulare il parere richiesto con ogni tempestività e comunque di norma entro 20 gg. dalla ricezione della richiesta; i pareri così formulati non potranno essere oggetto di divulgazione se non nei casi e con le modalità previste da apposte disposizioni del regolamento provinciale sull'accesso agli atti.

5. I soggetti di cui al comma 1 possono altresì richiedere all'Avvocatura provinciale lo svolgimento di studi e/o ricerche su argomenti o specifiche problematiche per le quali è necessaria una disamina giuridico amministrativa di supporto agli organi ed uffici dell'Ente.

6. In particolare, su richiesta dei competenti uffici amministrativi dell'Ente l'Avvocatura provinciale fornisce il proprio ausilio nell'esame degli scritti difensivi e nella predisposizione delle ordinanze-ingiunzioni nelle materie attribuite alla competenza della Provincia di Teramo.

7. Per comprovate e peculiari esigenze, l'Avvocatura provinciale cura l'istruttoria di tutte le pratiche relative all'eventuale e residuale affidamento dell'incarico di rappresentanza tecnica dell'Ente a professionisti esterni, provvedendo altresì alle liquidazioni delle relative spettanze.

8. Nelle controversie di minore complessità e nelle quali la normativa attualmente consente all'Amministrazione di stare in giudizio per il tramite di propri Funzionari anche sforniti di abilitazione professionale (es. contenzioso tributario, opposizioni ad ordinanza ingiunzioni, contenzioso del lavoro, contenzioso in materia di accesso agli atti, ecc.), su conforme proposta dell'Avvocatura provinciale la rappresentanza dell'Ente può essere attribuita ai responsabili dei competenti servizi dell'Amministrazione.

9. L'Avvocatura provinciale provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dell'archivio delle cause pendenti della Provincia di Teramo e cura la corrispondenza con i legali esterni nominati per i contenziosi dell'Amministrazione.

10. In relazione ai contenziosi instaurati contro l'Amministrazione concernenti fattispecie oggetto di garanzia assicurativa e la cui gestione compete a termini di polizza alla relativa società assicuratrice, l'Avvocatura provinciale cura i relativi rapporti con le società

assicuratrici (inoltre delle denunce di sinistro, reperimento delle relazioni tecniche, predisposizione dei provvedimenti di affidamento degli incarichi ai legali designati dalle società assicuratrici, corrispondenza varia ecc.).

11. L'Avvocatura provinciale provvede alla costante verifica delle sopravvenienze normative e giurisprudenziali, curando l'aggiornamento professionale dei propri componenti, anche per il tramite della partecipazione a corsi, convegni ed altre attività formative comunque denominate.

12. L'Avvocatura provinciale provvede, altresì, alla tenuta delle banche dati giuridiche, all'aggiornamento e alla catalogazione di testi giuridici, anche mediante abbonamento a riviste e periodici on-line.

#### **Art. 4**

#### **Rapporti con gli organi ed uffici dell'Ente**

1. Gli organi e uffici dell'Ente sono tenuti alla sollecita trasmissione all'Avvocatura provinciale di tutti gli atti giudiziari notificati o comunque trasmessi alla Provincia di Teramo, nonché di ogni altra corrispondenza concernente controversie instaurate nei confronti dell'Ente.

2. Su richiesta dell'Avvocatura provinciale gli organi e uffici della Provincia debbono rimettere con ogni tempestività le relazioni, gli atti ed i documenti necessari per la gestione delle liti e per la formulazione dei pareri.

3. Spetta ai competenti Settori dell'Amministrazione, di concerto con l'Avvocatura provinciale, l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti occorrenti alla esecuzione ed adempimento di provvedimenti giurisdizionali contenenti statuizioni di condanna nei confronti dell'Ente.

#### **Art. 5**

#### **Composizione e funzionamento dell'Avvocatura provinciale**

1. Gli avvocati preposti quali dipendenti provinciali all'Avvocatura provinciale sono iscritti a carico dell'Ente nel relativo Elenco speciale annesso all'Albo ordinario degli Avvocati (ex art. 3, comma 4, R.D.L. 1578/1933) e possono come tali patrocinare esclusivamente le controversie concernenti la Provincia di Teramo a termini del presente regolamento e del vigente ordinamento professionale.

2. Il Dirigente dell'Avvocatura sovrintende alla organizzazione della struttura e alla trattazione di tutti gli affari contenziosi e consultivi, curando la ripartizione e la gestione delle pratiche fra i componenti dell'Avvocatura.

3. In caso di assenza o impedimento del Dirigente, le funzioni di questi vengono svolte dal Funzionario Avvocato titolare della relativa posizione organizzativa.

#### **Art. 6**

#### **Pratica forense presso l'Avvocatura provinciale**

1. Presso l'Avvocatura provinciale può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di Avvocato.

2. La pratica non dà diritto all'assunzione alle dipendenze della Provincia né ad alcun emolumento o retribuzione comunque denominata.

3. Coloro che intendono svolgere il tirocinio professionale presso l'Avvocatura provinciale possono rivolgere apposita istanza all'Amministrazione provinciale entro il 30 settembre di ciascun anno, allegando proprio curriculum vitae contenente ogni più opportuna indicazione circa i titoli di studio posseduti.

4. Qualora il numero delle domande pervenute entro il predetto termine non consenta il contestuale svolgimento del tirocinio professionale da parte di tutti gli interessati, è in facoltà dell'Ente effettuare apposito colloquio valutativo alla presenza del Direttore generale e del Dirigente dell'Avvocatura (o di Funzionario Avvocato da questi delegato), all'esito del quale verrà stilata apposita graduatoria che rimarrà valida fino alla data di adozione della successiva (fatto salvo l'eventuale scorrimento della graduatoria stessa, in caso di rinuncia o di sopravvenute e diverse esigenze organizzative).

#### **Art. 7**

#### **Compensi**

1. In conformità agli art. 37 del C.C.N.L. del 23/12/1999 (Area dirigenza) e art. 27 del C.C.N.L. del 14/09/2000 (Funzionari Avvocati) e in considerazione di quanto già disciplinato dalla Giunta Provinciale con deliberazione nr. 758 del 16/10/2000, esecutiva a termini di legge, ai singoli dipendenti provinciali avvocati preposti all'Avvocatura provinciale e formalmente incaricati del patrocinio dell'Amministrazione nelle rispettive vertenze, spetta la corresponsione dei compensi professionali, al netto degli oneri riflessi, a seguito di "sentenza favorevole all'Ente" secondo i principi di cui al R.D.L. 27/11/1933 nr. 1578 nei casi, entità e alle condizioni di cui alle lettere seguenti.

- a) Controversie giurisdizionali nonché arbitrali concluse a favore della Provincia con statuizione giudiziale che definisca la fase cautelare o il giudizio e ponga le spese di lite a carico della controparte soccombente: in tal caso spettano all'avvocato dell'Ente (ex art. 69 D.P.R. 268/1987) i compensi di natura professionale così come liquidati dal Giudicante e recuperati dall'ufficio legale dell'Ente (nel caso in cui la esazione di tali compensi non possa aver luogo totalmente o parzialmente decorsi sei mesi dalla pronuncia della decisione, l'ammontare delle spese liquidate e non riscosse verrà corrisposto dalla Provincia all'avvocato dell'Ente);
- b) Controversie giurisdizionali nonché arbitrali, concluse con la soccombenza anche parziale della controparte in relazione alle pretese della stessa, con statuizione giudiziale che definisca la fase cautelare o il giudizio e compensi le spese di lite (o non si pronunci sulle spese medesime): in tali casi spetta all'avvocato dell'Ente a carico dell'Amministrazione il pagamento delle minimo degli onorari di avvocato e delle competenze di procuratore previsto dalla tariffa professionale vigente; qualora la compensazione delle spese sia invece parziale, oltre alla quota degli onorari riscossa in confronto del soccombente, sarà corrisposta dall'Ente la quota delle competenze di avvocato e di procuratore oggetto di compensazione (fermo restando, in caso di mancata riscossione della quota a carico della controparte, quanto previsto all'ultimo cpv. della precedente lett. a);
- c) Controversie giurisdizionali, nonché arbitrali, nelle quali l'Amministrazione non sia rimasta soccombente e concluse per abbandono del giudizio o rinuncia agli atti di iniziativa della controparte ed accettata dall'Ente, oppure per la cessazione della materia del contendere, perenzione o altra analoga formula di rito, con compensazione (espressa o tacita) delle spese: in tali casi la Provincia corrisponderà all'avvocato dell'Ente il minimo degli onorari di avvocato e delle competenze di procuratore previsto dalla tariffa professionale vigente in relazione alle attività espletate fino alla definizione come sopra della controversia;
- d) Controversie giurisdizionali, nonché arbitrali, nelle quali l'Amministrazione non sia rimasta soccombente e concluse mediante accordo transattivo approvato da entrambe le parti: in tal caso la Provincia corrisponderà all'avvocato dell'Ente, in relazione alle attività espletate fino alla definizione come sopra della controversia, i diritti e le competenze di procuratore, nonché gli onorari di avvocato nella misura percentuale del 50% del minimo della tariffa (per controversie di valore superiore a 250.000,00 € gli onorari saranno ulteriormente ridotti al 30 % del minimo);

2. Per “sentenza favorevole all’Ente” si intende ogni statuizione giudiziale che, tenuto conto delle complessive pretese e richieste di controparte, non incida negativamente sugli atti e provvedimenti posti in essere dalla Provincia di Teramo ed oggetto di censure, determinando effettivo vantaggio all’Amministrazione in relazione ai contenuti della pronuncia giudiziale e agli effetti sostanziali che ne derivano.

**Art. 8**  
**Norma finale**

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto trovano applicazione le disposizioni normative vigenti, le prescrizioni dell’ordinamento professionale, nonché lo Statuto dell’Ente e gli altri Regolamenti provinciali.

2. Il presente atto diviene efficace al conseguimento della esecutività della deliberazione n. 397 del 26/07/2005 della Giunta Provinciale che lo approva.